



23882

/11

MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Sanzioni  
amministrative

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 21808/2009

- Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

Cron. 23882

Rep.

Ud. 21/09/2011

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 21808-2009 proposto da:

COMUNE di \_\_\_\_\_, in persona del  
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA, presso la CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta delibera di Giunta Municipale n. 132 dl  
30/10/2008 e giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 717/2008 del TRIBUNALE di

ESENTE DIRITTI - ESENTE BOLLI - ESENTE REGISTRAZIONE

2011

3830

CASTROVILLARI, depositata il 23/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott.

PASQUALE D'ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO  
PATRONE.

*D. M.*

Fatto e diritto

Il giudice di pace di Castrovillari il 7 febbraio 2007 annullava il verbale di accertamento di violazione dell'art. 142 del CdS a carico di \_\_\_\_\_, relativo a infrazione stradale rilevata il 19 luglio 2006 con apparecchiatura elettronica.

L'appello proposto dal comune di \_\_\_\_\_ veniva rigettato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza 23 luglio 2008.

Il tribunale affermava che infondatamente il comune sosteneva che ai fini della omessa contestazione dell'infrazione erano irrilevanti le caratteristiche della strada in cui era avvenuto il rilevamento, non potendo essere installati <sup>gli apparecchi elettronici di rilevazione</sup> su una strada extraurbana secondaria quale quella percorsa dal \_\_\_\_\_

Riteneva inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale dell'opponente, che il provvedimento sanzionatorio fosse viziato, perché la SS. 105, assoggettata a diversa denominazione (S.P. 263), non era stata inclusa, con opportune modifiche o integrazioni, nell'elenco di strade già individuate dal decreto prefettizio n. 46/027/PAT prot del 5 febbraio 2003.

Il Comune di \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 ottobre 2009. L'opponente è rimasto intimato.

E' stata disposta la redazione di sentenza in forma semplificata.

Il ricorso espone due motivi: con il primo il Comune lamenta violazione dell'art. 201 comma 1 bis lett F CdS e sostiene che l'uso dei meccanismi di rilevazione a distanza a distanza della velocità rende legittimo l'accertamento.

M

Con il secondo motivo il Comune denuncia violazione dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 285 del 1992, dell'articolo 4 L. n. 121 del 2002, dell'articolo 5 L. ~~M.~~ 2248 all. E del 1865, relativo alla pretesa disapplicazione del decreto prefettizio.

Questo secondo motivo si conclude con il seguente quesito: "quali sono i limiti entro i quali è consentito al giudice ordinario disapplicare un atto amministrativo?"

Il quesito viene posto specificando, al termine del motivo, che la censura va nel senso dell'integrale riforma della sentenza, avendo il giudice ordinario inteso disapplicare l'atto amministrativo sotto il profilo del merito e non della legittimità, violando i limiti di cui all'articolo 5 L. ~~M.~~ 2248 all. E del 1865.

Conviene soffermarsi inizialmente su questo motivo, potendosi immediatamente rilevare che esso è inammissibile a causa della erronea formulazione del quesito di diritto.

Il quesito di diritto di cui all'art. 366<sup>bis</sup> cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass 19769/08).

Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di

legittimita' di enunciare una "regula iuris" da applicare nel caso concreto (Cass 9477/09; Su 7433/09).

Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto prescinda del tutto dalla fattispecie concreta rilevante nella controversia, si' da non porre il giudice di legittimita' in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris" (SU 7433/09).

Nel caso di specie manca ogni riferimento alla fattispecie, né è possibile comprendere come il quesito possa assumere rilevanza ai fini della decisione e chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (SU 7197/09).

L'inammissibilità del secondo motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.

Va infatti osservato che la decisione del tribunale si fonda su doppia articolazione della *ratio decidendi*, costituita dalla affermazione sia della necessità della contestazione immediata qualora gli strumenti di rilevamento a distanza della velocità vengano utilizzati sulle strade non ricomprese nell'elenco di legge o in un decreto prefettizio, sia dalla errata qualificazione della strada *de qua*, non avente le caratteristiche per essere considerata strada urbana di scorrimento.

In tal modo la decisione del tribunale, che rilevava peraltro una illegittima determinazione dell'elenco stradale, in quanto non

conforme alle previsioni normative relative alle strade assoggettate controlli elettronici, resta intangibile.

Questa ratio della sentenza, non idoneamente criticata, è infatti sufficiente a reggere la decisione.

Va aggiunto, a corollario, che la stessa proposizione di questo secondo motivo rende ragione (per la sostanziale inconciliabilità delle due censure) della palese infondatezza del primo motivo, ove esaminabile, se interpretato nel senso che mirava ad affermare, in ogni caso, la validità del rilevamento a distanza nel quale venga omessa la contestazione immediata e dunque la superfluità della classificazione delle strade a questo fine.

Trattasi di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla normativa vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, la quale prevede appunto all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) che sia demandata al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.

La sentenza del tribunale di Castrovillari, che a pag. 4 della sentenza ha espresso sostanzialmente questi concetti, va dunque confermata.

In mancanza di costituzione dell'intimato, non v'è luogo per la liquidazione delle spese di lite.

PQM


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Dr. Pasquale D'Ascola

dr. Stefano Petitti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 15 NOV 2011 .....



Il Funzionario Giudiziario  
Anna PANTALEO

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Anna PANTALEO

